

1449

cl

1

5 aprile 2017

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Consigliera federale
Simonetta Sommaruga
Direttrice del Dipartimento federale
di giustizia e polizia
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (Arbitrato internazionale); procedura di consultazione

Stimata Consigliera federale,
Gentili Signore, egregi Signori,

abbiamo ricevuto la documentazione relativa alla summenzionata procedura concernente la modifica del capitolo 12 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP; arbitrato internazionale) e vi ringraziamo per la facoltà concessa di esprimerci in proposito.

L'iniziativa si diparte essenzialmente da una mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio Nazionale, volta a incaricare il Consiglio Federale di modificare aggiornandole le disposizioni della LDIP capitolo 12, art. 176 ss relative all'arbitrato internazionale, così da mantenere intatta l'attrattiva della piazza svizzera quale sede di tribunali arbitrali.

Pur rilevando l'indubbia validità dell'attuale ordinamento particolarmente apprezzato anche all'estero e che ha dato sinora buona prova di sé, esso manifesta trascorsi oramai quasi 30 anni alcune lacune e necessità di opportune integrazioni in punto a questioni rimaste irrisolte alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale e della dottrina più recenti, avuto riguardo anche alle accresciute esigenze da parte dell'utenza e dei sensibili progressi conseguiti da parte delle legislazioni d'altri paesi nonché dei vari istituti arbitrali in senso ai rispettivi ordinamenti arbitrali.

Rileviamo preliminarmente come sulla scorta dei rilevamenti statistici pubblicati dalla *Swiss Chambers'arbitration institution*, sebbene il nostro Cantone venga toccato dall'istituto arbitrale in misura minore rispetto ad altre piazze della Svizzera quali Zurigo e Ginevra, esso riveste comunque un ruolo non trascurabile, situandosi al terzo posto per numero di casi arbitrali trattati nel 2015.

In sintesi il progetto di revisione, pur mantenendo intatta la struttura e l'impostazione di fondo attuali (mantenimento del cosiddetto dualismo aperto e la rinuncia a disciplinare in modo diverso l'effetto negativo del principio della competenza del tribunale arbitrale in tema di competenza di cui all'art. 7 LDIP), si profila nel merito senz'altro efficace ed idoneo a meglio precisare i requisiti per definire il campo di applicazione della LDIP e quindi la competenza dei tribunali arbitrali con sede in Svizzera (art. 176 cpv. 1 AP), precisando il criterio temporale di base ed eliminando così una fonte attuale di insicurezza. Viene pure ampliato il campo di autonomia delle parti quo alla forma del patto di arbitrato, adeguandosi all'evoluzione generale, segnatamente mitigando le esigenze di forma richieste (art. 178 cpv. 1 e 4 AP).

Dal profilo sistematico si è poi provveduto in particolare ad opportunamente modificare la struttura normativa in seno a varie disposizioni legali della LDIP, nel senso di sostituire il rinvio ai corrispondenti articoli del CPC (art. 358 ss) integrandoli direttamente nella relativa disposizione, in particolare per la regolamentazione attinente la nomina e la sostituzione degli arbitri (art. 179 cpv. 2 AP) e a colmare delle lacune inserendo nuove prescrizioni per quanto la legge attuale risulti silente, segnatamente circa l'obbligo di trasparenza (art. 179 cpv. 4 AP), i motivi di destituzione degli arbitri (art. 180 cpv. 2bis AP), la competenza in caso di mancata designazione di sede del tribunale arbitrale (art. 179 cpv. 2 in fine AP), eventuali cause successive di ricusa (art. 180 cpv. 4 AP), in tema di assistenza ed assunzione di prove, (art. 184 cpv. 2e 3 AP) e decisioni in materia di spese (art. 189 cpv. 3 AP), come pure per disciplinare i rimedi giuridici della rettifica, interpretazione e completamento dei lodi (art. 189a AP), nonché della revisione (art. 190a AP).

Parimenti vale per quanto attiene le proposte formulate di adattamento di altre leggi connesse con la materia in oggetto, segnatamente la Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale ed il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008.

In definitiva riteniamo il presente avamprogetto di modifica pienamente opportuno e giustificato e quindi di esprimere la nostra integrale adesione in punto al documento sottopostoci, sul quale non abbiamo particolari osservazioni, confidando che la prospettata revisione della LDIP si dimostrerà atta a raggiungere gli scopi prefissati.

Vogliate gradire, stimata Consigliera federale, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Manuele Bertoni

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.